

Proc. 1272/'13 R.G.A.C.C.

TRIBUNALE DI CHIETI

rito civile monocratico

IL GIUDICE

letti gli atti e a scioglimento della riserva ex art. 183 c.6 cod. proc. civ.;
ritenuto che le argomentazioni in fatto rese dall'opponente supportino gravi motivi
che consigliano sospensione della provvisoria esecutività del decreto impugnato;
visto l'art. 649 cod. proc. civ.

sospende

la provvisoria esecutività del decreto impugnato;
valutati i mezzi di prova richiesti dalle parti:

ammette

- la prova documentale offerta dalle parti;

dispone

- CTU per una valutazione della consistenza delle poste contabili dedotte dalle parti e a tal fine nomina il dott. Vincenzo Trozzi;


fissa

il seguente calendario del processo:

- udienza del 19/5/'14 ore 09.00' per il giuramento del CTU e il conferimento dell'incarico (a tal fine si indica, a scopo informativo, l'allegato A);
- udienza del 26/6/'15 ore 09.00' la precisazione delle conclusioni.

Si comunichi alle parti e si convochi il CTU a cura dell'Ufficio.

Chieti 27/2/'14.



Il Giudice
(dott. N. Valletta)



Allegato A)

Il C.T.U., esaminati gli atti e i documenti di causa, esperita ogni necessaria indagine ed effettuati gli accertamenti del caso, sentite, ove necessario, le parti ed i consulenti da questi eventualmente nominati, previa verifica dei rapporti bancari oggetto del giudizio effettuata sulla base della documentazione prodotta agli atti e di quella eventualmente acquisita su consenso espresso delle parti o dei loro difensori, provveda alla determinazione delle posizioni debitorie e creditorie con le seguenti modalità:

- tenga conto delle valute applicate dalla banca in costanza di rapporto;

- applichi gli interessi nella misura numerica indicata in contratto, ovvero il diverso tasso di interesse modificato dalla Banca con comunicazioni che risultino pervenute al cliente;

- nel caso in cui il tasso di interesse non sia determinato nel contratto, manchi il contratto, oppure il tasso venga determinato mediante rinvio alle condizioni su piazza, applichi il tasso legale se il contratto è antecedente al 9.7.1992, data di entrata in vigore della legge n. 152 del 1992; se invece è successivo, applichi il tasso nominale minimo dei BOT per le operazioni attive della banca (prestiti al cliente), ed il tasso nominale massimo per le operazioni passive (annotazioni a credito del cliente), determinando tale tasso sui BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente a quelli di applicazione;


- escluda gli interessi anatocistici eventualmente contabilizzati e richiesti dalla banca sulle singole poste, sulle commissioni di massimo scoperto e/o su altri accessori per il periodo anteriore al 22/4/'00; applichi eventuale clausola anatocistica espressamente stipulata per iscritto dopo la data suddetta ove connotata di reciprocità;

- escluda qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a carico del correntista, ma non pattuita nel contratto, ad eccezione delle imposte e delle tasse come dovute ex lege;

- nel caso in cui sia la banca a richiedere il pagamento e la documentazione bancaria sia parziale o incompleta o in mancanza di qualsiasi giustificazione causale del saldo iniziale passivo, proceda il CTU al ricalcolo considerando come saldo zero quello riportato sull'estratto conto più risalente prodotto in atti;

- determini il TEG tenendo conto degli interessi pattuiti o variati, delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse (art. 644, 4° co., c.p.);

IL GIUDICE
Doti. Nicola VALLETZ



- accerti il CTU se vi sia stato superamento del TEG come sopra determinato, al momento della pattuizione degli interessi e nel corso del rapporto, anche con riferimento all'esercizio dello ius variandi da parte della banca;

- nel caso di superamento del tasso soglia nei contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, oppure in quelli stipulati anche anteriormente ma in cui vi sia stata variazione successiva del tasso convenzionale, applichi la sanzione ex art. 1815, 2° co., c.c., secondo cui "nessun interesse è dovuto";

- nell'ipotesi di conto corrente affidato (con contratto di apertura di credito bancario regolato sul predetto conto), ridetermini le posizioni debitorie e creditorie dalla data in cui è cessato il rapporto oppure estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli eventuali interessi non dovuti sono stati registrati;

IL GIUDICE
Dott. Nicola VALLETTA

